

STATUTO della
ASSOCIAZIONE IN VETTA!

Art. 1) DENOMINAZIONE - SEDE LEGALE - DURATA

E' costituita, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 l'associazione di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE IN VETTA!" con sede in Milano (MI).

La durata dell' associazione è illimitata.

Art. 2) SCOPI E FINALITA'

L'associazione è libera, apartitica, democratica e non ha fini di lucro ma persegue finalità di solidarietà sociale.

L'associazione ha lo scopo di dare agli adolescenti ed ai giovani - ma non in maniera esclusiva - esperienze di riflessione, di amicizia, di condivisione, di esercizio della carità, di viaggio.

L'associazione vuole altresì fare sperimentare esperienze di bene e di fratellanza; educare al bello, alla scoperta della natura, al silenzio, alla meditazione; insegnare il valore dell'ascolto e dell'attenzione al prossimo; aumentare la conoscenza di sé e incrementare la fiducia in se stessi e negli altri; trasmettere il valore unico e immenso che ha ogni uomo e ogni donna.

L'associazione ha inoltre lo scopo di favorire il sorgere di occasioni di incontro attraverso le quali sia reso possibile, ai soci e ai cittadini tutti, l'esperienza della solidarietà e dell'accoglienza, della condivisione e dell'attenzione agli ultimi, con particolare attenzione all'amicizia fattiva e solidale con gli adolescenti e i giovani, specie quelli coinvolti in situazione di disagio economico e sociale, e con le loro famiglie.

Per raggiungere tale scopo l'associazione potrà:

- a) promuovere ed avviare attività sociali e ricreative anche mediante l'organizzazione di viaggi, soggiorni per attività culturali, pellegrinaggi, gite culturali, campi estivi rivolti ad adolescenti e non, organizzazione di eventi sportivi e ricreativi, momenti di convivialità e festa, organizzazione di attività sportive in genere;
- b) promuovere incontri, manifestazioni, convegni, seminari e ricerche con particolare attenzione alla promozione di un'educazione e una cultura della accoglienza e della carità;
- c) attuare interventi di sostegno rivolti agli adolescenti, ai minori e alle loro famiglie (come ad esempio interventi di sostegno allo studio, corsi o attività di avviamento al lavoro, attività correlate ai momenti del dopo-lavoro);
- d) promuovere ed organizzare azioni di formazione, informazione ed accompagnamento per

favorire l'accesso e l'accompagnamento al lavoro;

- e) sostenere le famiglie dei minori nello sviluppo del loro compito educativo mediante: il sostegno nello svolgimento delle attività scolastiche dei figli; la prevenzione delle situazioni di disadattamento; la promozione, l'avvio e la gestione di attività culturali, ricreative e di animazione; la sensibilizzazione sui problemi connessi all'inserimento sociale e dell'emarginazione più in generale;
- f) provvedere alla diffusione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, video e/o multimediali (come ad esempio siti web, CD Rom, DVD, mostre fotografiche eccetera) sull'attività dell'associazione e sui progetti in corso di svolgimento e futuri;
- g) patrocinare e sostenere iniziative di altri enti compatibili con il proprio scopo sociale;
- h) stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Privati.

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'associazione si può avvalere inoltre di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 266/1991 della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà in particolare accedere a contributi e sovvenzioni di qualsiasi genere previste dalle vigenti normative regionali, nazionali o comunitarie ed offrire collaborazione, assistenza e consulenza nei settori di attività.

Essa potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione può infine svolgere, senza fini di lucro e in via non prevalente, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie e bancarie che saranno ritenute utili ed opportune per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi.

Art. 3) SOCI

L'associazione si compone di un numero illimitato di soci. Nell'associazione si distinguono:

- i soci fondatori,
- i soci volontari,
- i soci sostenitori.

Sono soci fondatori coloro che intervengono all'atto costitutivo e danno vita alla prima fase degli organi sociali.

Sono soci volontari tutti coloro che, avendo presentato domanda, avendo accettato totalmente il presente statuto, e impegnandosi per il raggiungimento degli scopi che l'associazione si prefigge, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo e prestano una attività gratuita e volontaria in favore dell'associazione, sempre secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Sono soci sostenitori le persone giuridiche aderenti e tutti coloro che desiderano versare una quota annuale maggiore di quella ordinaria, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all'attività dell'associazione.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri e sono tenuti al pagamento, entro il 31 marzo di ogni anno, delle quote associative nella misura stabilita annualmente dall'assemblea pena l'esclusione dall'associazione.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo. La medesima persona può appartenere anche a più categorie di soci.

Art. 4) DIRITTI DOVERI E PRESTAZIONI DEI SOCI

Tutti i soci appartenenti alle diverse categorie hanno medesimi ed uguali diritti avanti la legge, avanti l'associazione e avanti gli organi sociali. In particolare, a titolo esemplificativo e non certo esaustivo ogni socio ha il diritto:

- di partecipare alle assemblee, di far constare per iscritto sui verbali le proprie opinioni qualora ritenuto opportuno, e di votare direttamente o per delega;
- di essere eletto nel Consiglio Direttivo ed alla carica di Presidente;
- di essere messo a conoscenza con congruo anticipo delle materie e della documentazione per le quali è convocata l'assemblea;
- di essere messo preventivamente a conoscenza della documentazione relativa al bilancio di esercizio in approvazione;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- di adire l'assemblea ed eventualmente l'autorità giudiziaria in caso di adozione di provvedimenti del Consiglio Direttivo che in qualche modo intendano limitare i suoi diritti.

Tutti i soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Le prestazioni fornite dai soci volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. Ai soci volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 5) PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni volontarie, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo tre mesi prima della scadenza dell'esercizio;
- b) per decadenza, e cioè per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione; tra le altre costituisce causa di decadenza dalla qualifica di socio il mancato versamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo il quale ne constata la avvenuta decadenza avanti alla successiva assemblea;
- c) per delibera assembleare di esclusione per accertati motivi gravi ai sensi dell'articolo 24 del codice civile. A tale scopo il Consiglio Direttivo sottoporrà la proposta di esclusione alla assemblea dei soci che decide in merito all'esclusione. La delibera viene notificata dal Consiglio Direttivo al socio escluso con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuta notifica. In ogni caso il socio escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di esclusione.

Art. 6) ORGANI

Sono organi della associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, se nominato.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 7) ASSEMBLEA

L'associazione nell'assemblea ha il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci. L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi e occorrendo in seconda convocazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio e per

l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'assemblea può essere inoltre convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

a) su richiesta del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un decimo dei soci.

L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci. In essa ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 8 otto giorni liberi, mediante invito per lettera oppure e-mail indirizzato ai soci a cura della presidenza; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 5 cinque giorni purché la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma o con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo dal presidente.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera a maggioranza. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera sempre a maggioranza.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando sono presenti almeno i tre quarti dei soci e delibera con la maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni inerenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad un altro socio. Ogni socio non può rappresentare più di altri cinque soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione.

I verbali della riunione dell'assemblea sono redatti da un segretario verbalizzante scelto dall'assemblea e controfirmati dal presidente. Ogni socio può far allibrare, successivamente alla stesura del verbale, eventuali chiarimenti in ordine al suo pensiero espresso in assemblea.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di nominare segretario dell'assemblea un notaio.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 8) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a undici membri scelti liberamente dall'assemblea tra tutti i soci.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci a maggioranza semplice. Qualora venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri integreranno il Consiglio per cooptazione. I

membri cooptati dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio che li ha cooptati. Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri, tutto il Consiglio decade e l'assemblea deve provvedere alla nuova elezione.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili. Al Consiglio direttivo spettano i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio direttivo può compilare un regolamento per il funzionamento dell'associazione che deve essere sottoposto all'assemblea per l'approvazione, di singoli settori di attività e di tutte le iniziative ad essa promesse, regolamento la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Potrà altresì distribuire incarichi di responsabilità per la gestione ordinaria di tali settori o iniziative fra i propri componenti o fra i soci.

Il Consiglio Direttivo può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta nelle forme previste dalla legge e dal presente statuto.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci o da non soci.

Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, e comunque una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine alla predisposizione del progetto di bilancio ed alle quote sociali.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente, in sua assenza i membri del comitato nominano un presidente di turno.

Art. 9) PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'assemblea. Ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, in attesa della nomina del nuovo Presidente, ne fa le veci un Vice Presidente che viene eletto dal Consiglio Direttivo. Al presidente non può essere corrisposto compenso alcuno e la sua carica è assolutamente gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute a piè di lista per il suo ufficio.

Art. 10) ORGANO DI CONTROLLO

L'amministrazione e i conti dell'associazione potranno essere controllati da un Organo di controllo che, qualora nominato in forma collegiale, dovrà essere composto da tre membri effettivi di cui almeno uno (il presidente) iscritto al Registro dei Revisori dei Conti. Nel caso di nomina di un organo monocratico, lo stesso dovrà essere in ogni caso scelto tra professionisti iscritti al Registro dei Revisori dei Conti.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e potrà essere retribuito per la sua opera.

Art. 11) RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO DESTINAZIONE DEGLI AVANZI DI GESTIONE

Il patrimonio sociale è formato:

- a) dal fondo di dotazione iniziale;
- b) dal patrimonio libero dell'associazione formato con gli avanzi di gestione annuali;
- c) dalle eventuali riserve istituite dall'assemblea e destinate a particolari scopi o attività;
- d) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative e dagli eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell'associazione;
- b) dai maggiori contributi versati dai soci sostenitori;
- b) dai contributi contrattuali (su convenzione), in conto capitale, in conto esercizio, e/o a fondo perso degli enti pubblici e di altre persone fisiche e giuridiche private;
- c) da eventuali donazioni, anche modali, erogazioni liberali, lasciti anche testamentari;
- d) dalle entrate per attività commerciali e produttive marginali prestate dall'associazione;
- e) da rimborsi derivanti da convenzioni.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge. L'eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito per il perseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 12) ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà

predisposto il progetto di bilancio che, insieme con la Relazione sull'andamento delle attività sociali, dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e, in caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo, entro sei mesi in seconda convocazione.

Dal bilancio devono risultare dettagliatamente i beni, i contributi o i lasciti ricevuti dall'associazione.

Art. 13) SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria con maggioranza di almeno i tre quarti degli aventi diritto. La delibera di scioglimento nomina uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio risultante dalla liquidazione.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 14 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e alla legislazione regionale sul volontariato, e alle loro eventuali variazioni.